

XVI legislatura

Il riordino delle Province

**A.S. n. 3558, conversione in legge del decreto-
legge 5 novembre 2012, n. 188, in materia di
Province e Città metropolitane**

EDIZIONE PROVVISORIA



novembre 2012
n. 404

servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario Reggente ufficio: S. Moroni	_3627
Questioni del lavoro e della salute Capo ufficio: M. Bracco	_2104
Attività produttive e agricoltura Capo ufficio: G. Buonomo	_3613
Ambiente e territorio Capo ufficio: R. Ravazzi	_3476
Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci	_2988
Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: L. Borsi Capo ufficio: F. Cavallucci	_3538 _3443
Politica estera e di difesa Reggente ufficio: A. Mattiello Reggente ufficio: A. Sanso'	_2180 _2451
Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP Capo ufficio: F. Marcelli	_2114
Legislazione comparata Capo ufficio: S. Scarrocchia	_4563

Documentazione

Documentazione economica Emanuela Catalucci Silvia Ferrari Simone Bonanni Luciana Stendardi Michela Mercuri Beatrice Gatta	_2581 _2103 _2932 _2928 _3481 _5563
Documentazione giuridica Vladimiro Satta Letizia Formosa Anna Henrici Gianluca Polverari	_2057 _2135 _3696 _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Il riordino delle Province

**A.S. n. 3558, conversione in legge del decreto-
legge 5 novembre 2012, n. 188, in materia di
Province e Città metropolitane**

EDIZIONE PROVVISORIA

novembre 2012
n. 404

a cura di: F. Marcelli
hanno collaborato: E. Catalucci, V. Satta, L. Formosa, S. Bonanni,
G. Polverari

Classificazione Teseo: Province.

I N D I C E

INTRODUZIONE: IL D.L. N. 188 DEL 2012, LA LEGISLAZIONE VIGENTE, I PROFILI COSTITUZIONALI.....	7
1. Il d.l. n. 188 del 2012 nel quadro complessivo della legislazione vigente.....	7
2. L'"atto legislativo di iniziativa governativa" (art. 17, comma 4, d.l. 95/2012): profili di rilievo costituzionale.....	8
3. I criteri del riordino: popolazione residente e superficie (art. 17, comma 2, d.l. 95/2012) per le nuove province.....	11
4. I criteri del riordino; in particolare: la popolazione residente.....	13
5. I territori integralmente montani.....	14
6. La procedura di partecipazione territoriale (art. 17, comma 3, d.l. 95/2012): in particolare Lazio e Calabria.....	15
SCHEDA DI LETTURA	17
Articolo 1 (<i>Requisiti minimi delle Province</i>).....	19
Articolo 2 (<i>Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario</i>)	21
Articolo 3 (<i>Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province</i>)	23
Articolo 4 (<i>Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio</i>)	25
Articolo 5 (<i>Disposizione relative alle Città metropolitane</i>).....	27
Articolo 6 (<i>Successione delle Province</i>).....	29
Articoli 7 e 8 (<i>Norme transitorie e finali</i>)	31

ALLEGATI.....	35
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI IN CIASCUNA REGIONE.....	37
Piemonte	39
Lombardia.....	40
Veneto.....	42
Liguria.....	43
Emilia-romagna	44
Toscana	45
Umbria	47
Marche	48
Lazio	49
Abruzzo.....	50
Molise	51
Campania	52
Puglia (*)	53
Basilicata.....	54
Calabria.....	55
ARTICOLO 5 - TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE	57

INTRODUZIONE: IL D.L. N. 188 DEL 2012, LA LEGISLAZIONE VIGENTE, I PROFILI COSTITUZIONALI

1. Il d.l. n. 188 del 2012 nel quadro complessivo della legislazione vigente.

Come evidenziato fin dall'*incipit* della relazione governativa, il d.l. n. 188 del 2012 in esame si colloca all'interno di un più ampio quadro normativo di recenti interventi in tema di riordino delle Province.

Di tale quadro fa parte, tra l'altro, l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva-Italia») di riforma degli organi di governo¹ e delle funzioni delle Province.

La norma - come è noto - è stata fatta oggetto di ricorsi per illegittimità costituzionale da parte di diverse Regioni.

Secondo quanto riportato dagli organi di informazione², la Corte Costituzionale ha rinviato a nuovo ruolo l'udienza sui ricorsi, trattandosi - si legge - "*di materia in via di modificazione alla luce della prossima pubblicazione del decreto di riordino, approvato dal Cdm il 31 ottobre*", da identificare ragionevolmente nel decreto legge qui in esame.

La normativa di cui al presente d.l. n. 188, qui in esame, si salda tuttavia ancor più decisamente con quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. sulla «*Spending review*»), in particolare con gli articoli 17, sul riordino delle Province, e 18, sull'istituzione delle Città metropolitane.

¹ Al riguardo, è in corso d'esame presso la camera il d.d.l. A.C. 5210 "*Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*".

² (ANSA) - ROMA, 6 NOV - La Corte Costituzionale ha rinviato a nuovo ruolo l'udienza sui ricorsi presentati dalle Regioni contro il decreto Salva Italia del 4 dicembre scorso che all'articolo 23 ha di fatto 'svuotato' le competenze delle Province e ne ha modificato il sistema elettorale. Secondo quanto si apprende, il presidente della Consulta ha ritenuto di non entrare ancora nel merito di una materia che sta cambiando di nuovo, poiché è in corso di pubblicazione il decreto di riordino, approvato dal Cdm il 31 ottobre.(ANSA).

2. L'"atto legislativo di iniziativa governativa" (art. 17, comma 4, d.l. 95/2012): profili di rilievo costituzionale.

Appare infatti ragionevole ritenere che le disposizioni del presente decreto-legge facciano seguito a quelle dell'art. 17 del d.l. 95, nella parte in cui prevede (al comma 4) che il procedimento di riordino delle Province si concluda con un "atto legislativo di iniziativa governativa", e che il decreto qui in esame possa essere quell'atto.

In questo senso sembra collocabile il secondo "Visto..." della premessa al decreto-legge: "Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (...) con il quale è stato previsto il riordino delle Province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un *atto legislativo di iniziativa governativa*";".

Nel *dossier* 374/ II – relativo al d.l. n. 95 - si erano affrontati i profili problematici di tale locuzione, anche avuto riguardo all'incertezza circa la sua eventuale, futura natura di decreto-legge piuttosto che di disegno di legge³.

Potrebbe ritenersi, da una parte, che l'intervento con decreto-legge, considerata la parità gerarchica di fonte del diritto rispetto a quella dell'art. 17, riduca in concreto il rilievo del rapporto tra detto articolo e il decreto in esame, posto che quest'ultimo trova comunque la propria giustificazione in sé stesso e nella propria forza di legge, a prescindere da quanto abbia precedentemente sancito una norma di pari rango (l'art. 17 citato), ad essa precedente e quindi implicitamente abrogabile.

Potrebbe peraltro anche ritenersi, d'altro lato, che un'eventuale contestualizzazione dell'una disposizione nell'altra possa non restare irrilevante, configurandosi un complessivo procedimento avviato dall'art. 17 citato e "concluso" dal d.l. in esame con un conseguente onere di ragionevolezza, misurabile anche dalla coerenza interna.

Duplici potrebbe essere considerato, quindi, il rilievo delle due possibili letture: in primo luogo, rispetto al grado di coerenza interna al d.l. in esame, che richiama espressamente nel proprio corpo normativo⁴ disposizioni che talora appare

³ Si riporta il testo: *non appare univocamente definibile se l'espressione "atto legislativo di iniziativa governativa" sia tale da indicare un disegno di legge di iniziativa governativa o un decreto-legge; l'espressione "atto ...(con cui)... sono soppresse o accorpate.." può apparire tale da potersi ritenere operativamente efficace, e meglio riferibile pertanto ad un decreto-legge; tuttavia la singolarità di un decreto-legge che configuri l'urgenza (oltre che la necessità) di un successivo decreto-legge può far ritenere preferibile l'ipotesi del disegno di legge;"*.

⁴ Sia nel preambolo del d.l., sia nel testo normativo (nello stesso art. 2, comma 1, la norma-chiave sul riordino, l'incipit è "in attuazione dell'art. 17..").

implicitamente (ed esplicitamente) modificare (cfr. scheda art. 1, comma 2); il secondo, rispetto alla possibilità che le condizioni di necessità ed urgenza del d.l. in esame siano come in qualche modo configurabili come "previste" dal (convertito) decreto-legge precedente.

Per quanto riguarda il primo profilo, si è già osservato come il rango gerarchico del d.l. (e quindi dell'art. 2, che pur richiama l'art. 17 citato) potrebbe così essere ritenuto per sé necessario e sufficiente al riordino, anche a prescindere dai criteri di popolazione, superficie (ed eventuali altri) previsti e identificati, nonché dalle deroghe previste da norme antecedenti ma di pari grado (o di grado subordinato, come la delibera del 20 luglio); per altro verso, potrebbe ritenersi prevalente non la successione – e quindi il superamento - delle leggi nel tempo, ma la sussunzione dell'una nell'altra, rendendo ipotizzabile una verifica di compatibilità con il criterio della ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione (cfr. par. 3).

Per quanto riguarda il secondo profilo, sui presupposti di necessità ed urgenza per la decretazione d'urgenza, si riportano di seguito taluni cenni - senza pretesa di completezza - sui più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale.

Si ricorda, altresì, che la data di decorrenza del riordino delle province è fissata, dall'art. 2, comma 1, al 1 gennaio 2014.

Sul tema dei presupposti della decretazione d'urgenza, la Corte Costituzionale (sentenze nn. 128 del 2008 e 171 del 2007), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di un decreto-legge, convertito in legge con modificazioni, per difetto dei requisiti di cui all'art. 77, comma secondo, della Costituzione, ha affermato, richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto. La Corte ha altresì precisato che lo scrutinio di costituzionalità «deve svolgersi su un piano diverso» rispetto all'esercizio del potere legislativo, in cui «le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti», avendo «la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto»; ha aggiunto che «il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d'urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità» deve «risultare evidente», e che tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge» ed ha escluso, con ciò, l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima, dal momento che «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del

Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie». Nello stesso senso anche la sentenza n. 79 del 2011, che richiama le due ora citate.

Da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte - decidendo una questione di legittimità concernente modifiche in sede di conversione a un decreto legge "milleproroghe", sotto il profilo dell'omogeneità - si è soffermata a chiarire che sussistono i presupposti per l'"eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento" quando vi sia necessità di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.

Sul tema la relazione al d.d.l. osserva *“Con riguardo, infine, alla sussistenza effettiva dei presupposti di straordinarietà del caso e di necessità ed urgenza di provvedere richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, va rilevata la sollecitudine con cui occorre conseguire i previsti significativi risparmi di spesa, innanzitutto al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita, anche per i potenziali effetti positivi sull'immagine internazionale del sistema finanziario ed economico dell'Italia.”*

In premessa, inoltre, si legge: *“Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge ... n. 201 e dal citato articolo 17 ... in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita”.*

Per quanto riguarda altri profili di compatibilità costituzionale – con particolare riferimento all'art. 133 della Costituzione – si rinvia al già citato *dossier 374/II*⁵, osservando, alla luce di quanto in concreto avvenuto in talune realtà regionali, che l'esito procedimentale potrebbe essere ritenuto tale da non concretizzare una vera e propria “iniziativa” (richiesta dall'art. 133 Cost.), quanto piuttosto una dichiarata non condivisione del procedimento come impostato dal decreto-legge n. 95.

⁵ Si riporta parte del testo: ... *La normativa potrebbe essere ritenuta complessivamente da valutare sotto il profilo della compatibilità costituzionale, con riferimento all'art. 133 che richiede “iniziative dei comuni”, considerato tra l'altro che: * il termine “iniziativa” può essere ritenuto tale da configurare un quid; novi, o un evento che scaturisca ex novo; * i limiti all'iniziativa posti dalla norma in esame possono essere ritenuti tali da negare la sostanza semantica del termine (l'iniziativa non può porsi in contrasto con i parametri di popolazione e territorio, né con l'indicazione delle province da salvare);* l'iniziativa è solo eventuale e, se mancante, il procedimento continua; * la giurisprudenza costituzionale non sembra assegnare rango ultralegislativo alle autoqualificazioni normative, che pertanto possono o meno sostanziare un determinato parametro costituzionale, in questo caso “l'iniziativa”.*

Pertanto, nella lettura offerta dal decreto-legge, la circostanza potrebbe essere ritenuta ininfluenza, sostenendosi la non applicabilità al riordino “complessivo” (e comunque il rispetto dell’impostazione) dell’art. 133, che disciplinerebbe solo casi singoli.

Sul tema, infatti, la relazione al d.d.l. osserva: *“Sulla conformità all’articolo 133 della Costituzione si evidenzia che quest’ultimo riguarda casi di modifiche a singole realtà territoriali; il riordino previsto dal decreto in esame attua invece un disegno generale inteso a ridefinire l’assetto territoriale complessivo del Paese, rispettando però da un lato l’impostazione della norma costituzionale (fase propositiva in sede locale; fase propositiva e consultiva in sede regionale; fase finale mediante atto legislativo) e dall’altro attestando che il tema delle circoscrizioni Provinciali rientra nella competenza legislativa dello Stato. Potestà legislativa piena e non vincolata dalle proposte e dai pareri di cui alle fasi precedenti che si configurano tutti, compresa la deliberazione del Consiglio dei ministri, quali prodromici rispetto all’atto legislativo di riordino, il quale solo ha il potere di delineare in ultimo il nuovo assetto dell’amministrazione Provinciale”*. Nella stessa relazione si parla anche di *“ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, riprendendo l’impostazione prevista dall’articolo 133, primo comma”*.

3. I criteri del riordino: popolazione residente e superficie (art. 17, comma 2, d.l. 95/2012) per le nuove province.

La successione delle fasi prevista dall’articolo 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 prevede che tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario⁶ siano oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

Al Consiglio dei ministri è affidato - dal comma 2 dell’art. 17 - il compito di determinare, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del d.l. 95 *“il riordino delle Province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna Provincia”*. Il comma 2 citato fa *“salve”* due tipologie di Province:

⁶ Ai sensi del comma 5 dell’art. 17 le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni non trovano applicazione per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premessa

- le Province nel cui territorio si trova il capoluogo di Regione (l'art. 2 – *cfr.* sembra prevedere modifiche per talune di queste province);
- le Province confinanti solo con Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e una delle Province future Città metropolitane⁷.

In attuazione di quanto così previsto, il Consiglio dei Ministri⁸ ha disposto che *"tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario⁹ sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:*

- a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;*
- b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti"* (sul punto relativo all'identificazione della "popolazione residente" si rinvia al paragrafo seguente).

La delibera del Consiglio dei Ministri ha inoltre disposto che *"le nuove Province risultanti dalla procedura di riordino debbano possedere entrambi i requisiti riportati"* ferme restando le deroghe previste (per le Province con speciali confini).

Il riferimento della delibera alle *"nuove Province risultanti dalla procedura di riordino"*, alla luce del disposto dell'art. 17 comma 2 - che con esso appare compatibile - sembrerebbe legittimare l'applicazione dei criteri di popolazione e superficie alle sole Province "riordinate".

Potrebbe pertanto ritenersi ininfluyente il possesso dei limiti dimensionali previsti prima del riordino, essendo solo rilevante il possesso dei limiti dopo il riordino. In altre parole: le Province che pur fossero in possesso dei requisiti minimi non sembrerebbero essere, perciò solo, escluse dal riordino.

⁷ Nello stesso senso l'art. 1, comma 4 della delibera del 20 luglio 2012 – v. nota seguente - di attuazione dell'art. 17, secondo cui il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 non può comportare l'accorpamento di una o più Province (esistenti alla stessa data del 20 luglio) con le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.l. 95 citato e con le modalità e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane.

⁸ Con deliberazione del 20 luglio 2012 (G.U. del 24 luglio 2012). La delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio giungeva nel corso del procedimento di conversione, tra la vigenza del decreto del 6 luglio e la successiva conversione del 7 agosto.

⁹ Esistenti alla data di adozione della delibera: 20 luglio 2012.

Peraltro, come osservato in precedenza, il rango gerarchico del d.l. (e quindi dell'art. 2, che pur richiama l'art. 17 e, con esso, il complesso dei requisiti) potrebbe essere ritenuto necessario e sufficiente al riordino, anche a prescindere dai requisiti e dai criteri osservati (v. par. 1).

In altre parole, le “nuove province” sarebbero quelle elencate dall'art. 2, anche a prescindere dai requisiti demo-territoriali indicati dalla equiordinata disposizione di cui all'art. 17 e dalla subordinata norma di cui alla delibera del 20 luglio (sulla cui legificazione cfr., peraltro, la scheda sull'art. 1, comma 2).

In concreto, la quasi totalità delle nuove Province possiede i requisiti demo-territoriali di cui all'art. 17 e alla delibera del 20 luglio.

4. I criteri del riordino; in particolare: la popolazione residente.

Per quanto concerne in particolare la popolazione residente, l'art. 17, comma 2, dispone che, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente sia determinata in base ai dati dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (15 agosto 2012). A tale norma fa riferimento l'art. 3, comma 1 del d.l. qui in esame (cfr. scheda).

Il comma 3 dell'art. 17 lascia fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione (del 20 luglio).

Dal preambolo del decreto-legge si apprende la ragione di una scelta (definita) di opportunità da parte del Governo, che non è agevole - nel descritto contesto normativo - inquadrare univocamente ai sensi di legge. Si legge, in particolare, che:

"ai sensi dell'articolo 17, comma 2... la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che è comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge

sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo ISTAT, disponibili alla data del 20 luglio 2012;"

Al criterio temporale del censimento - previsto dall'art. 17, comma 2 - sembra pertanto sovrapporsi quello delle rilevazioni anagrafiche.

Il rilievo della possibile incertezza relativamente alla data in cui fotografare la popolazione residente potrebbe essere - nei fatti - piuttosto limitato, posizionandosi le Province italiane sopra o sotto il limite di 350.000 con margini di alcune migliaia, con la possibile eccezione della Provincia di Arezzo, piuttosto prossima a quel limite.

Il testo del disegno di legge di conversione, comprensivo della relazione, non sembra evidenziare in dettaglio i dati demografici tenuti presenti.

Alla luce dell'indicazione di cui al preambolo del decreto-legge e quindi per una migliore informazione sui suoi contenuti, per la compilazione dell'allegato al presente dossier sono stati utilizzati - in via provvisoria, a soli fini informativi e senza che ciò costituisca elemento interpretativo ufficiale- i dati disponibili su <http://demo.istat.it/bilmens2011gen/index.html>, (vista territoriale – tutte le province – mese di luglio) disponibili nel sito "Demo-ISTAT - demografia in cifre", sotto la voce "ultimi aggiornamenti" e in particolare sub: "26 luglio 2012 - Bilancio demografico mensile - Periodo gennaio-dicembre 2011". La successiva voce nel sito è riferita al 3 settembre 2012, una data successiva sia al 20 luglio che al 15 agosto 2012.

5. I territori integralmente montani.

Appare opportuno evidenziare che la premessa del decreto-legge in esame rileva "che è opportuno preservare la specificità delle Province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori".

La considerazione non sembra essere stata formalmente inserita nelle disposizioni del decreto-legge, pur potendo aver influito sull'individuazione delle nuove province.

Sul punto né la relazione, né l'ATN al decreto sembrano fornire ulteriori elementi informativi.

Si è già detto come il rango gerarchico del d.l. (incluso l'art. 2) potrebbe essere ritenuto necessario e sufficiente al riordino, anche a prescindere dai requisiti e dai criteri altrove specificati (v. par. 2).

6. La procedura di partecipazione territoriale (art. 17, comma 3, d.l. 95/2012): in particolare Lazio e Calabria.

Detto del complesso dispositivo risultante dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17, resta da ricordare quelle di cui al comma 3, che configura anch'esso - insieme al comma 2 - la procedura attraverso cui le Province sono oggetto di riordino.

Ex comma 3, il CAL (Consiglio delle autonomie locali) o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra Regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione del Consiglio dei Ministri (entro il 2 ottobre), nel rispetto della continuità territoriale della Provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle Province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo (3 ottobre).

Il "rispetto della continuità territoriale della Provincia" potrebbe essere ritenuta una condizione formalmente ed espressamente posta solo all'ipotesi di riordino, affidata al CAL.

Peraltro, come osservato in precedenza, il rango gerarchico del d.l. (e quindi dell'art. 2) potrebbe essere ritenuto necessario e sufficiente al riordino, anche a prescindere dai requisiti e dai criteri altrove specificati (v. par. 2).

La Regione, entro i successivi venti giorni (al più tardi e quindi entro il 23 ottobre) trasmette una proposta al Governo, sulla base dell'ipotesi di riordino avanzata dal CAL, nel rispetto dei requisiti previsti ex art. 17. Se nessuna ipotesi di riordino è giunta alla Regione questa deve procedere comunque (entro il 24 ottobre) a trasmettere una proposta di riordino, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo, al Governo.

Le ipotesi di riordino del CAL e le proposte della Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2.

Premessa

Successivamente il Governo, come osservato in precedenza, procede con “atto legislativo di iniziativa governativa” al riordino delle Province sulla base delle proposte pervenute. Il riordino avviene “con contestuale ridefinizione dell’ambito delle città metropolitane” (con riferimento alla relativa normativa).

L'ATN riporta, al riguardo: *“Potestà legislativa piena e non vincolata dalle proposte e dai pareri di cui alle fasi precedenti che si configurano tutti, compresa la deliberazione del Consiglio dei ministri, quali prodromici rispetto all’atto legislativo di riordino, il quale solo ha il potere di delineare in ultimo il nuovo assetto dell’amministrazione Provinciale”*.

In mancanza di una o più proposte di riordino (entro il 15 ottobre) il Governo procede ugualmente, ma il provvedimento legislativo è assunto previo parere della Conferenza unificata, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle Province ubicate nei territori delle Regioni medesime.

Dalla premessa al decreto in esame si legge che: *“Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle Province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull’atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*

Sul punto la documentazione governativa al decreto non sembra fornire ulteriori elementi informativi circa l’effettuazione e l’esito della consultazione.

Delle posizioni espresse dai CAL e dai Consigli regionali, sulle quali la relazione al decreto-legge non sembra offrire dati, si è tentato di ricostruire una sintesi, sulla base dei dati disponibili, nelle schede – Regione per Regione – allegate al presente dossier.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Requisiti minimi delle Province)

Il comma 1 dell'articolo 1 fissa, a regime, i requisiti per l'eventuale, futura modificazione delle circoscrizioni provinciali. **Il comma 2 dell'articolo 1** opera sui requisiti per la presente modificazione delle circoscrizioni provinciali, richiamando quelli recentemente stabiliti.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone – inserendo un comma 3-bis nell'art. 3 del TUEL (n. 267 del 2000) - che le Province debbano possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale disposizione viene fissata anche in riferimento al successivo art. 21 del TUEL, in tema di revisione delle circoscrizioni Provinciali ex art. 133 Cost.

Tuttavia il riferimento è al solo comma 3-bis (che così si salda con l'art. 21, che non ha un comma 3-bis), piuttosto che all'art. 3, comma 3-bis.

È inoltre soppressa la norma che prevedeva che la popolazione delle Province risultanti dalle modificazioni territoriali non dovesse essere inferiore a 200.000 abitanti.

La soppressione priva l'ordinamento vigente di un limite demografico minimo, sembrando quello dei 350.000 abitanti valido solo per il presente riordino (v. comma 2 di questo stesso articolo). Naturalmente la legge futura potrà provvedere al riguardo, eventualmente con rinvio espresso alla deliberazione governativa.

La relazione governativa al d.l. informa che “*Nel decreto si è provveduto a legificare i requisiti minimi demo-territoriali che le Province devono possedere ai fini del riordino, già definiti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012*”

Il comma 2 dell'articolo 1 applica espressamente, ai fini del riordino delle Province (quello ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 95 del 2012) i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012.

Come già osservato in precedenza - e come si osserverà anche infra - si rilevano, nel riordino come disposto dall'art. 2, alcuni punti che si potrebbero ritenere di distacco rispetto all'art. 17 del d.l. n. 95 e alla conseguente deliberazione del 20 luglio 2012:

- *l'art. 17 citato, al comma 2, fa salve le Province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di Regione; l'art. 2 del d.l. in esame modifica - tra le altre - talune province della specie, per lo più aggregandole a un'altra provincia; come più volte ricordato, peraltro, le province sono modificate per la forza di legge dell'art. 2, forza rispetto alla quale potrebbe essere ritenuto influente il rilievo dei criteri, pur richiamati nel comma in esame.*
- *non tutte le Province neo-costituite sembrano rispettare i criteri demo-territoriali minimi di cui all'art. 17 e di cui alla deliberazione del 20 luglio; anche qui va ricordato che le province sono modificate per la forza di legge dell'art. 2, forza rispetto alla quale potrebbe essere ritenuto influente il rilievo dei criteri, pur richiamati nel comma in esame.*
- *la deliberazione del 20 luglio (art. 4) prevede che il riordino non possa comportare l'accorpamento di una o più Province esistenti con le Province - tra l'altro - di Milano e Firenze; l'art. 5 del d.l. (cfr.) in esame contiene una deroga espressa al riguardo e dispone - con forza di legge - che la Città metropolitana di Milano comprenda altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza e che la Città metropolitana di Firenze comprenda altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia.*
La relazione al d.d.l. di conversione parla al riguardo di "parziale superamento" della disposizione.

Se, da una parte, le citate differenze dispositive tra i due decreti-legge potrebbero essere ricostruite come abrogazioni implicite per il principio di successione delle leggi nel tempo, il richiamo della deliberazione del 20 luglio all'interno dello stesso decreto-legge qui in esame - ai sensi dell'articolo 1, comma 2 - potrebbe ritenersi una connotazione rilevante ai fini dell'esame di compatibilità della ragionevolezza del complesso dispositivo.

La stessa ATN ragiona nel senso di legificazione dei requisiti demo-territoriali (pag.8, n.7). Altrove (pag. 7, n. 4) si esprime nel senso che la "Potestà legislativa" è "piena e non vincolata dalle fasi precedenti che si configurano... , compresa la deliberazione del Consiglio dei ministri, quali prodromici rispetto all'atto legislativo di riordino, il quale solo ha il potere di delineare in ultimo il nuovo assetto dell'amministrazione Provinciale".

Articolo 2

(Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario)

L'articolo 2, comma 1 elenca le Province riordinate a decorrere dal 1 gennaio 2014 (il 31 dicembre 2013 cessa il mandato di quelle attualmente esistenti, se non già scaduto in precedenza ex art. 7, comma 1: *cfr.*).

Si è già detto nell' Introduzione (cfr. parr.3, 4, 5) per quanto riguarda il rapporto tra il riordino delle Province e la precedente normativa sui criteri del riordino, in particolare sulla possibile "autosufficienza" normativa dell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, qui in esame a fronte della legificazione dei criteri demo-territoriali effettuata dal successivo comma 2.

Il comma 1 si divide in una lettera *a*), che elenca 25 "nuove" Province e una lettera *b*) che conferma 17 Province già esistenti. Bari, Taranto, Brindisi e Lecce sono anche interessate alle modifiche di livello comunale di cui **al comma 2 dello stesso art. 2 (e tabella allegata)**.

Al riguardo, la relazione prevede che si terrà conto di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le Regioni interessate, in sede di conversione del decreto.

Nell' **Allegato** al presente dossier sono presentate, Regione per Regione, il quadro preesistente dell'articolazione provinciale e quello derivante dall'articolo in esame, a mero scopo informativo. Al riguardo si ribadisce che **i parametri di superficie e popolazione residente utilizzati non sono in alcun modo ufficiali e derivano da dati di dominio pubblico**, (non essendo noti quelli eventualmente utilizzati per la redazione del decreto-legge). **In giallo (scuro)**, per le visualizzazioni b/n) sono evidenziate le Province (non Città metropolitane) al di sotto della soglia dei requisiti demo-territoriali.

Per ciascuna Regione sono stati anche sinteticamente evidenziate le posizioni dei CAL e dei Consigli regionali. Data la grande varietà delle posizioni, le indicazioni riportate sono meramente indicative. Si è avuto perciò cura - nei limiti del possibile - di indicare il riferimento ai documenti ufficiali (ai quali si rinvia) o, ove non si sia riuscito a reperirli, alle fonti comunque utilizzate¹⁰.

Nelle versioni informatiche del presente *dossier* i dati sono ipertestuali e danno accesso diretto ai documenti.

¹⁰ Si ringrazia fin d'ora per ogni segnalazione utile per un'eventuale, prossima riedizione del presente *dossier*.

Articolo 3

(Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province)

Il **comma 1 dell'articolo 3** individua come comune capoluogo delle nuove Province istituite (la questione non si pone per quelle "confermate"):

- il Comune già capoluogo di regione quando si tratta di uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province riordinate;
- il Comune con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i precedenti capoluoghi di Provincia. *L'individuazione della procedura finalizzata all'"accordo anche a maggioranza" potrebbe non essere agevole nel caso di nuova Provincia costituite da due preesistenti Province: un'eventuale difficoltà sulla praticabilità dell'accordo potrebbe premiare il criterio del comune più popoloso, che la disposizione pone come criterio primario e residuale.*

Sul criterio di computo della popolazione (identificato con riferimento all'art. 17, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012) si veda il par. 4 dell'Introduzione.

Sul tema disponeva l'art. 17, comma 4-bis, del d.l. n. 95 del 2012.

Il **comma 2 dell'articolo 3** vieta le sedi degli organi di governo decentrate fuori del capoluogo.

Il **comma 3 dell'articolo 3** disciplina la modifica della denominazione nelle Province, rimettendola ad un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Consiglio Provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.

La relazione governativa informa che *"la denominazione delle province risultanti dal riordino riproduce, laddove formulata con locuzione innovativa, la proposta avanzata dalla regione, mentre negli altri casi si attiene al criterio della mera sommatoria, in ordine alfabetico, dei nomi delle province oggetto di riordino"*.

Il comma 4 dell'articolo 3 applica ai Comuni già capoluogo di Provincia, per due mandati successivi a quello in corso al 7 novembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto), la normativa vigente - alla stessa data - sul numero dei consiglieri e degli assessori comunali.

La norma riguarda non già consigli e assessori provinciali, ma consigli e assessori comunali dei comuni "già capoluogo di Provincia". In questi comuni "continuano ad applicarsi ...le disposizioni vigenti" al 7 novembre.

Non appare agevole individuare univocamente l'innovazione normativa apportata.

La normativa vigente "sul numero dei consiglieri e degli assessori" potrebbe essere identificata in quella che ne prevede la riduzione percentuale (art. 2, comma 184, legge 191 del 2009) a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, con efficacia dalla data del primo rinnovo del consiglio (art.1, comma 2 d.l. n. 2 del 2010).

La conferma - effettuata dalla norma in esame - di tali disposizioni "limitatamente alla durata di due mandati successivi..." sembrerebbe, sulla base di un'interpretazione letterale, poter limitare nel tempo la riduzione del numero.

Articolo 4

(Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio)

L'articolo 4, comma 1, modifica l'art. 17 del d.l. 95/2012 più volte citato, inserendo tre nuovi commi, 9-*bis*, 10-*bis* e 12-*bis*.

A norma del nuovo comma 9-*bis*, lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati al riordino ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

A norma del nuovo comma 10-*bis*, le Regioni trasferiscono con legge ai Comuni le funzioni nelle materie di competenza non esclusivamente statale, già conferite alle Province dalla normativa vigente, salvo acquisirle alle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto, le funzioni restano conferite alle Province.

L'art. 23, comma 18, del d.l. 201 del 2011, dispone attualmente: "fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato."

A norma del nuovo comma 12-*bis*, ai sindaci e ai consiglieri comunali già presidenti di Provincia o consiglieri Provinciali non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore.

L'articolo 4, comma 2, affida nuovi compiti al già previsto Regolamento di delegificazione (ex art. 10, comma 2, del d.l. 95 del 2012) con cui si provvede all'individuazione di ulteriori compiti della Prefettura/Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni unitarie di rappresentanza dello Stato sul territorio; in particolare il Regolamento potrà:

- definire i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle previste strutture presidiarie, per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla garanzia dei livelli essenziali; conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale *“anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti”*.

La derogabilità alle disposizioni legislative vigenti - da parte delle norme regolamentari di coordinamento e raccordo - non sembra corredata di ulteriori elementi atti a circostanziare eventuali limiti alla deroga stessa.

I riferimenti contenuti nella relazione governativa alle norme di delegificazione (pag. 9) ed alle norme derogatorie (pag. 17) non sembrano contenere elementi informativi al riguardo.

- la possibilità di prevedere che, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del governo operante nella Città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto specifiche funzioni di enti locali in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo.

Articolo 5

(Disposizione relative alle Città metropolitane)

L'articolo 5, comma 1 dispone in tema di Città metropolitane, loro organi e loro rinnovo, saldandosi - per alcuni aspetti - con il contenuto dell'art. 7, comma 7 (*cf.*). Le disposizioni hanno forma di novella dell'articolo 18 del più volte citato decreto-legge n. 95 del 2012, secondo quanto evidenziato nel **testo a fronte allegato** (*cf.*) in fondo al presente *dossier*.

Il comma - tra l'altro - istituisce le Città metropolitane di Milano e di Firenze, modificando (comma 1 dell'art. 18) la previgente¹¹ previsione che chiedeva coincidenza del territorio della Città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa. Pertanto, la Città metropolitana di Milano va a comprendere i territori delle province di Monza e della Brianza e quella di Firenze quelli di Prato e Pistoia, che sono contestualmente soppresse.

Per quanto riguarda inoltre la Città metropolitana di Reggio di Calabria - conferma anche la relazione governativa - la sua istituzione è stata differita alla conclusione della procedura di commissariamento ex art. 143 del TUEL.

Il consiglio metropolitano è composto da massimo dieci componenti (comma 5 dell'art. 18 novellato) e non più tra sedici e dieci (in regione delle fasce demografiche) e viene modificata (comma 3-*ter* - abrogato - comma 6 e commi 6-*bis* e 9-*bis*- neo introdotti - dell'art. 18 novellato) la disciplina dell'elezione, anche in relazione alle procedure di approvazione dello Statuto.

Tra le funzioni della Città metropolitana vengono anche previste quelle, pur non fondamentali, comunque spettanti alle Province (comma 7 dell'art. 18 novellato).

Roma capitale (comma 2 dell'art. 18 novellato) viene, inoltre, esclusa dall'applicazione (facoltativa: "*lo statuto... può prevedere..*") della normativa sull' articolazione - nella Città metropolitana - del territorio del comune capoluogo in più comuni.

L'articolo 5, comma 2, sopprime l'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2012, sull'attuazione dell'ordinamento di Roma capitale, nella parte in cui prevede che, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

¹¹ Contenuta nel comma 2 dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Articolo 6
(Successione delle Province)

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che ogni nuova Provincia succeda a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.

Il successivo **comma 2** affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, l'eventuale fissazione di criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Ai sensi del **comma 3**, il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti alle nuove avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del D. Lgs n. 165 del 2001 sul reclutamento nel pubblico impiego.

Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le nuove Province adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 su i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali.

Il successivo comma 9 del citato art. 16 prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Le nuove Province subentrano, infine, nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti fino alla scadenza.

Il comma 4 prevede che le procedure di esame congiunto con i sindacati (di cui al comma 3) si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti al trasferimento delle funzioni da parte dello Stato e delle Regioni (art. 17, commi 8 e 10-bis, decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto).

Articoli 7 e 8

(Norme transitorie e finali)

I primi tre commi dell'articolo 7 provvedono - tra l'altro - ad unificare le elezioni di tutte le Province e Città metropolitane (v. anche comma 7) delle Regioni a statuto ordinario in una domenica – fissata dal Ministro dell'interno (**comma 3**) - nel mese di Novembre 2013.

Le province il cui mandato di governo (o il cui commissariamento) scade - o viene comunque a cessare - prima del 31 dicembre 2003 (**comma 2**) , sono commissariate (o ne è prorogato il commissariamento) fino a quella data, le altre sono sciolte nella stessa data (**comma 1**).

Dal 1° gennaio 2013, inoltre, la giunta provinciale è soppressa e sostituita dal presidente della Provincia, con eventuale delega a non più di tre consiglieri provinciali (**comma 1**);

Il **comma 1 dell'articolo 7**, pertanto, prevede che:

- dal 1° gennaio 2013, la giunta provinciale è soppressa e le relative competenze sono svolte dal presidente della Provincia, che può delegarle a non più di tre consiglieri provinciali;

La norma appare incidere profondamente sui mandati attualmente in corso degli assessori provinciali a partire da una data (1 gennaio 2013) precedente al termine di efficacia (1 gennaio 2014) del riordino territoriale e precedente al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto-legge.

- il 31 dicembre 2013 cessa il mandato degli organi del governo di tutte le Province nelle regioni a statuto ordinario.

La relazione governativa ricorda che, in materia di delimitazione della durata del mandato elettivo degli organi degli enti locali, la sentenza n. 48 del 13 febbraio 2003 della Corte costituzionale prevede che tra le ipotesi di abbreviazione del mandato elettivo può «ricorrere anche il sopravvenire di modifiche territoriali».

Si potrebbe ritenere che, al 31 dicembre 2013, cessi anche il mandato dei consigli comunali appena eletti nel precedente mese di Novembre, anche alla luce della disciplina del TUEL, laddove prevede:

- che la prima seduta del consiglio provinciale sia convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tenga entro il termine di dieci giorni dalla convocazione (art. 40);
- che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione (art. 38, comma 4) e che i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi (art. 38, comma 5).

Anche ipotizzando l'elezione nell'ultima domenica di Novembre, la prevista successione dei tempi sembra tale da portare alla presenza di nuovi consigli provinciali alla data del 31 dicembre 2013, consigli il cui mandato verrebbe pertanto a cessare.

Il comma 2 dell'articolo 7, fatto salvo dal precedente comma 1, dispone per le province in cui il mandato degli organi di governo cessi prima del 31 dicembre 2013.

Si prevede, pertanto, la nomina di un commissario straordinario¹² per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013, nei casi in cui - tra il 7 novembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 dicembre 2013 - si verifichino:

- la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure
- la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province, oppure
- altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali.

Ai sensi del **comma 3 dell'articolo 7** la data delle elezioni nelle nuove Province, nelle Città metropolitane, nonché nelle Province "confermate" è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.

Il comma 4 dell'articolo 7 impone agli enti territoriali che daranno origine ai nuovi soggetti (le Province confluenti nelle nuove Province, le Province le cui circoscrizioni sono modificate per variazioni a livello comunale, le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza) di procedere alla ricognizione dei dati (relativi agli aspetti economico-finanziari, alle risorse umane e ogni altro dato utile) per consentire - dal 1° gennaio 2014 - l'amministrazione delle nuove realtà

¹² Ai sensi dell'articolo 141 del TUEL (sullo scioglimento e sulla sospensione dei consigli comunali e provinciali).

territoriali (nuove Province, Province aventi circoscrizione modificata, Città metropolitane di Firenze e di Milano). I risultati di tali adempimenti sono trasmessi al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione.

Ricognizione e trasmissione devono avvenire entro il termine del 30 aprile 2013, decorso inutilmente il quale il prefetto, previa diffida, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.

Il **comma 5 dell'articolo 7 prevede**, per il solo 2013, una deroga al termine fissato dal TUEL¹³ per l'approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al 30 maggio 2013.

Il **comma 6 dell'articolo 7** dispone che le Province neo-istituite adottino il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite, entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi.

Il **comma 7 dell'articolo 7** dispone in tema di elezioni degli organi delle Città metropolitane, saldandosi con il contenuto dell'art. 5 (*cf.*).

Il comma dispone infatti che le prime elezioni del Consiglio metropolitano e del sindaco metropolitano - salvo il caso¹⁴ in cui il sindaco metropolitano sia di diritto quello del comune capoluogo - si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio¹⁵.

Se lo statuto provvisorio non è approvato entro il 30 settembre 2013¹⁶ è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto¹⁷ tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale.

¹³ Art. 151, comma 1.

¹⁴ Di cui al comma 4 citato, lettera *a*).

¹⁵ Previsto dall'articolo 18, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 2012.

¹⁶ Termine di cui al comma 3-*bis* del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto.

¹⁷ Sono le modalità di cui al comma 6, lettera *a*), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto.

In tali casi, dopo l'approvazione dello Statuto definitivo (entro tre mesi) si procede, in tali casi, a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani entro, nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco (secondo le modalità¹⁸ stabilite per il presidente della Provincia o secondo quelle a suo tempo previste dal TUEL).

L'articolo 8 reca la clausola di non aggravio della finanza pubblica.

¹⁸ Di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere *b)* e *c)*.

ALLEGATI

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI IN CIASCUNA REGIONE

Piemonte

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
PIEMONTE					
Alessandria	3.560,42	440.830	Alessandria - Asti	5.071,20	662.910
Asti	1.510,78	222.080	Alessandria - Asti	5.071,20	662.910
Biella	917,30	185.328	Biella - Vercelli	3.005,38	364.382
Cuneo	6.902,68	594.512	Confermata	6.902,68	594.512
Novara	1.338,12	372.918	Novara - Verbano/Cusio/Ossola	3.592,95	536.040
Torino	6.830,25	2.306.561	Città metropolitana	6.830,25	2.306.561
Verbanco-Cusio-Ossola	2.254,83	163.122	Novara - Verbano/Cusio/Ossola	3.592,95	536.040
Vercelli	2.088,08	179.054	Biella - Vercelli	3.005,38	364.382

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) del Piemonte, con deliberazione n. 10¹⁹ del 3 ottobre 2012, ha approvato la seguente proposta di articolazione nel riordino delle province (che passerebbero così da 8 a 4):

1. Provincia di Torino, Città metropolitana;
2. Provincia di Cuneo, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini;
3. Provincia di Asti-Alessandria, i cui confini sono quelli attuali delle due province.
4. Provincia "Piemonte Orientale" i cui confini sono quelli delle attuali quattro province di Biella, Novara, del Verbano-Chiuso-Ossola e Vercelli.

Il Consiglio regionale, con deliberazione²⁰ approvata nella seduta di martedì 23 ottobre 2012, ha approvato una proposta finalizzata ad una suddivisione delle Province da otto a sei, come segue:

1. Provincia di Torino, futura Città metropolitana;
2. Provincia di Alessandria, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini;
3. Provincia di Asti, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini;
4. Provincia di Cuneo, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini;
5. Provincia di Biella -Vercelli, i cui confini sono quelli attuali delle due province, con capoluogo di provincia Vercelli;
6. Provincia di Novara -Verbano-Cusio-Ossola, i cui confini sono quelli attuali delle due province, con capoluogo di provincia Novara.

¹⁹ http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/cal/dwd/pareri_osservazioni/2012/03_10_12/deliberazione10.pdf

²⁰ Deliberaz. C.R. Piemonte 23/10/2012, n. 186-39731, in Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2012

v. <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/corrente/siste/00000126.htm>

Riordino delle province piemontesi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legge n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Lombardia

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
LOMBARDIA					
Bergamo	2.722,86	1.105.425	Confermata	2.722,86	1.105.425
Brescia	4.784,36	1.264.526	Confermata	4.784,36	1.264.526
Como	1.288,07	598.659	Como - Lecco - Varese	3.302,95	1.827.322
Cremona	1.770,57	364.997	Cremona - Lodi - Mantova	4.891,61	1.011.404
Lecco	816,17	341.235	Como - Lecco - Varese	3.302,95	1.827.322
Lodi	782,20	229.090	Cremona - Lodi - Mantova	4.891,61	1.011.404
Mantova	2.338,84	417.317	Cremona - Lodi - Mantova	4.891,61	1.011.404
Milano	1.578,90	3.187.548	C.M., comprende Monza e della Brianza	1.584,39	4.043.860
Monza e della Brianza	405,49	856.312	Comprese nella C.M. di Milano	1.984,39	4.043.860
Pavia	2.964,73	551.462	Confermata	2.964,73	551.462
Sondrio	3.211,90	183.239	Confermata	3.211,90	183.239
Varese	1.198,71	887.428	Como - Lecco - Varese	3.302,95	1.827.322

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) della Lombardia, nella seduta del 2 ottobre 2012, ha approvato la deliberazione 7/2012²¹ con cui si è pronunciata, previa pregiudiziale, per la preferenza in prima istanza per il mantenimento dell'attuale configurazione provinciale, nonché per la seguente proposta, in subordine, di articolazione delle province (che passerebbero così da 12 a 8, con l'aggiunta della città metropolitana di Milano):

1. Provincia di Milano, nelle sue attuali dimensioni, come futura Città metropolitana;
2. Provincia di Sondrio, con il mantenimento delle attuali dimensioni, in deroga ai criteri per il riordino individuati dal Governo con la deliberazione del 20 luglio 2012, in ragione della vastità e della peculiarità del suo territorio;
3. Provincia di Mantova, con il mantenimento delle sue attuali dimensioni, in deroga ai criteri per il riordino individuati dal Governo con la deliberazione del 20 luglio 2012, in ragione della natura già fortemente decentrata e non altrimenti accorpabile del suo territorio;

²¹ Si veda http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=eb9302d5-8d7c-4f9b-9f92-400ccfaf5cfc&groupId=38960
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?sezione=Italia&area=Regioni&content=Delibera%20CAL%20Lombardia%20su%20riordino%20province&content_author=CAL%20Lombardia&content_source=&Artid=20931

4. Provincia di Monza e Brianza, con il mantenimento delle sue attuali dimensioni, in deroga ai criteri per il riordino individuati dal Governo con la deliberazione del 20 luglio 2012, in ragione dell'altissima densità abitativa del suo territorio, non aggregabile sul piano identitario ad altre aree limitrofe, né interamente accorpabile alla costituenda Città metropolitana;
5. Provincia di Cremona-Lodi, con accorpamento delle due attuali province;
6. Provincia di Como-Lecco-Varese, con accorpamento delle tre attuali province;
7. Provincia di Bergamo, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini;
8. Provincia di Brescia, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini;
9. Provincia di Pavia, come già costituita, con il mantenimento degli attuali confini.

Il Consiglio regionale non risulta aver assunto una determinazione in merito²².

La Giunta della Regione Lombardia²³, con riferimento alle ipotesi di riordino delle Province, ha adottato - tra l'altro - una Deliberazione n. IX/4183²⁴, approvata nella seduta del 22 ottobre 2012 con cui, alla luce del mancato pronunciamento del Consiglio regionale in materia di riordino delle Province, la Giunta ha ritenuto di segnalare in ogni caso al Governo la necessità di valutare con attenzione la peculiare specificità sia territoriale sia demografica della Lombardia che, con l'attuale articolazione territoriale fondata su dodici Province con una media di oltre 800.000 abitanti, non costituisce un caso di ingiustificata parcellizzazione territoriale, precisando come la modifica di un simile equilibrio rischierebbe seriamente di depauperare, in misura difficilmente sostenibile, i livelli dei servizi per i cittadini a livello decentrato.

²² Si veda http://www.consiglio.regione.lombardia.it/AttivitaConsiliari/LavoriAssemblea/processiverbali/-/asset_publisher/19nZ/content/processi-verbali-anno-2012.

²³ Cfr., tra l'altro, <http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213559166136&childpagename=Regione%2FDetail&pagename=RGNWwrapper>.

²⁴ Pubblicata nel Boll. Uff. Reg. Lombardia n. 43 del 25 ottobre 2012.

Si veda <http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ApriFormRicercaAvanzata>.

Veneto

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
VENETO					
Belluno	3.678,02	213.097	Confermata	3.678,02	213.097
Padova	2.141,59	938.653	Padova – Treviso	4.618,27	1.830.240
Rovigo	1.790,01	247.948	Rovigo - Verona	4.910,98	1.173.188
Treviso	2.476,68	891.587	Padova - Treviso	4.618,27	1.830.240
Venezia	2.466,49	866.194	Città metropolitana	2.466,49	866.194
Verona	3.120,97	925.240	Rovigo – Verona	4.910,98	1.173.188
Vicenza	2.725,09	873.449	Confermata	2.725,09	873.449

La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali del Veneto, nella seduta del 1° ottobre 2012²⁵, “pur ottemperando agli obblighi di predisporre un'ipotesi di riordino, (ha) segnala(to) la non adesione all'impianto normativo complessivo che prevede un riordino delle province in discriminato in tutte le Regioni italiane, indipendentemente da altri criteri che non siano quelli, di minima, individuati nella dimensione demografica e territoriale”. Il documento, allegato al verbale della seduta, prevede il mantenimento delle 6 Province (più Venezia come Città metropolitana) e - tra l'altro - ribadisce la volontà già espressa in più occasioni dalla Regione di presentare un ricorso di legittimità alla Corte Costituzionale avverso le norme di cui agli artt. 17 e 18 del D.L. 95/2012.

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 133 del 19 ottobre 2012²⁶ ha approvato la seguente proposta di riordino:

- Venezia (Città metropolitana);
- Verona (confermata *ex lege*);
- Vicenza (confermata *ex lege*);
- Belluno (confermata in ragione della specificità riconosciuta dallo Statuto);
- Treviso (confermata in ragione della adesione del Comune di Scorzè);
- Rovigo (confermata in ragione della specificità riconosciuta dallo Statuto);
- Padova (confermata per le caratteristiche peculiari della realtà territoriale).

²⁵ Per il testo, v. nota seguente.

²⁶ Il testo è consultabile alla url: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/pda_58_RIORDINO_PROVINCE.pdf. In allegato alla deliberazione è inoltre riprodotto il documento approvato dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
LIGURIA					
Genova	1.838,47	881.669	Città metropolitana	1.838,47	881.669
Imperia	1.155,91	222.759	Imperia - Savona	2.700,68	510.339
La Spezia	882,40	223.345	Confermata (*)	882,40	223.345
Savona	1.544,77	287.580	Imperia - Savona	2.700,68	510.339

(*) confina solo con province di regioni diverse dalla Liguria e con la Provincia / Città metropolitana di Genova; cfr. art. 17, comma 2 d.l. 95/2012

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) della Liguria, con delibera n. 150²⁷ del primo ottobre 2012, ha (tra l'altro) approvato, sulla base di dati oggettivi relativi alle singole province "l'unica ipotesi di riordino possibile" consistente nel "l'accorpamento delle province di Imperia e di Savona".

Il Consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 22 ottobre 2012, ha approvato la proposta di deliberazione n. 88, recante *Proposta al Governo di riordino delle Province ubicate nel territorio*. Il provvedimento della giunta - si legge nel comunicato del Consiglio²⁸ - invita a recepire l'ipotesi pervenuta dal CAL e a formulare al Consiglio dei Ministri una proposta di riordino istituzionale del territorio ligure la quale prevede che la composizione della provincia della Spezia non cambi la propria attuale dimensione territoriale; la città metropolitana di Genova, come estensione territoriale, corrisponde a quella della soppressa provincia di Genova e include tutti i comuni, già facenti parte della provincia stessa; la nuova provincia, risultante dal riordino delle attuali province di Imperia e Savona, include tutti i comuni, già facenti parte delle due province.

²⁷ http://www.liguri.org/cal/documenti/CAL%20del%20150_12.pdf

²⁸ <http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/archivio-comunicati-stampa-del-consiglio/archivio-comunicati-stampa-di-assemblea-e-commissioni-del-consiglio/item/34638-la-seduta-del-consiglio-regionale-di-luned-22-ottobre-pomeriggio-completo.html>.

Emilia-Romagna

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
EMILIA-ROMAGNA					
Bologna	3.702,41	998.189	Città metropolitana	3.702,41	998.189
Ferrara	2.631,82	359.813	Confermata	2.631,82	359.813
Forlì-Cesena	2.376,80	398.092	Forlì-Cesena - Ravenna – Rimini	5.097,31	1.124.395
Modena	2.682,86	704.950	Modena - Reggio nell'Emilia	4.975,75	1.238.564
Parma	3.449,32	445.270	Parma – Piacenza	6.038,79	736.502
Piacenza	2.589,47	291.232	Parma – Piacenza	6.038,79	736.502
Ravenna	1.858,49	394.472	Forlì-Cesena - Ravenna – Rimini	5.097,31	1.124.395
Reggio Emilia	2.292,89	533.614	Modena - Reggio nell'Emilia	4.975,75	1.238.564
Rimini	862,02	331.831	Forlì-Cesena - Ravenna – Rimini	5.097,31	1.124.395

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) dell'Emilia-Romagna, con delibera²⁹ del primo ottobre 2012, ha approvato la seguente proposta³⁰ di articolazione nel riordino delle province (che passerebbero così da 9 a 4, più la Città metropolitana di Bologna):

- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Romagna";
- per l'ambito territoriale che fa riferimento all'attuale Provincia di Ferrara, permanenza dell'attuale Provincia con la medesima denominazione;
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Reggio Emilia e Modena";
- per l'ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata "Provincia di Piacenza e Parma";

Il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con deliberazione³¹ approvata nella seduta del 22 ottobre 2012, ha approvato una proposta conforme alla proposta del CAL, già fatta propria dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna.

²⁹ In allegato al testo di cui a nota 3.

³⁰ Della delibera fa parte integrante un Ordine del giorno in merito all'ipotesi di riordino alle province ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

³¹ Deliberazione assembleare n. 92 del 22 ottobre 2012. Testo in formato PDF disponibile presso:

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&urn=er:assemblealegislativa:delibera:2012:92>

Toscana

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
TOSCANA					
Arezzo	3.235,88	350.530	Confermata	3.235,88	350.530
Firenze	3.514,38	1.003.158	Città metropolitana (comprende Prato e Pistoia)	4.844,62	1.547.460
Grosseto	4.504,29	228.783	Grosseto - Siena	8.325,51	502.067
Livorno	1.212,43	343.128	Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa	6.587,50	1.361.193
Lucca	1.772,81	394.548	Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa	6.587,50	1.361.193
Massa-Carrara	1.156,44	203.744	Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa	6.587,50	1.361.193
Pisa	2.445,82	419.773	Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa	6.587,50	1.361.193
Pistoia	964,98	293.511	compresa nella Città metropolitana di Firenze	4.844,62	1.547.460
Prato	365,26	250.791	compresa nella Città metropolitana di Firenze	4.844,62	1.547.460
Siena	3.821,22	273.284	Grosseto - Siena	8.325,51	502.067

Il CAL, nella riunione del 2 ottobre 2012³² ha approvato due diverse ipotesi di riordino, da inviare al Consiglio regionale. Il primo documento³³ prevede (altra all'istituzione della Città metropolitana di Firenze):

- Arezzo;
- Prato-Pistoia (in deroga ai requisiti di legge);
- Siena-Grosseto;
- Massa-Carrara- Lucca-Pisa-Livorno.

Il secondo documento³⁴ prevede invece:

- la Città metropolitana di Firenze più 5 province
- Arezzo;
- Grosseto-Siena;
- Pisa e Livorno;
- Lucca - Massa-Carrara;

³² <http://www.consiglioautonomie.it/>

³³ Disponibile alla url: <http://www.consiglioautonomie.it/documenti/2012/Allegato%20A.PDF>

³⁴ Disponibile alla url: <http://www.consiglioautonomie.it/documenti/2012/Allegato%20B.PDF>

- Prato e Pistoia (in deroga ai requisiti di legge)

La decisione di presentare due documenti è stata approvata all'unanimità dal CAL ma i rappresentanti di Siena non hanno partecipato al voto.

In data 22 ottobre 2012, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione n. 158³⁵ decidendo inviare le due proposte di riordino deliberate dal Consiglio delle autonomie locali trasmesse al Consiglio regionale in data 3 ottobre 2012, consistenti nella seguenti articolazioni alternative:

- Ipotesi A:

Città metropolitana di Firenze; Provincia di Prato-Pistoia; Provincia di Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Provincia di Grosseto-Siena; Provincia di Arezzo.

- Ipotesi B:

Città metropolitana di Firenze; Provincia di Prato-Pistoia; Provincia di Lucca-Massa Carrara; Provincia di Pisa-Livorno; Provincia di Grosseto- Siena, Provincia di Arezzo.

³⁵ Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 31 ottobre 2012, parte II, p. 15. Cfr.: http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/10/31/5486419d2d8ccc3873f73e9fec7b244d_parteiin44del31102012.pdf

Umbria

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
UMBRIA					
Perugia	6.334,09	674.170	Perugia - Terni	8.456,04	908.756
Terni	2.121,95	234.586	Perugia - Terni	8.456,04	908.756

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) dell'Umbria, con deliberazione³⁶ del 3 ottobre 2012, si è espresso, tra l'altro, nel senso di operare per determinare la presenza in Umbria di due nuove Province, definendone le dimensioni ottimali.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 22 ottobre 2012³⁷, ha approvato una deliberazione n. 183 con cui si è chiesto al Governo la permanenza di due Province, riordinate in modo tale che le circoscrizioni territoriali corrispondano agli ambiti individuati nella tabella allegata alla risoluzione stessa.

³⁶ La deliberazione della Giunta regionale n. 1202, dell' 8 ottobre 2012, ha preso, tra l'altro, atto del documento approvato dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria. Per il testo si veda nota (2)

³⁷ La deliberazione n. 183 del Consiglio regionale è consultabile sotto: http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/mostra_atto.php?id=65453&m=2; la deliberazione del CAL figura all'allegato "B" e la presa d'atto della Giunta regionale nella parte motiva.

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
MARCHE					
Ancona	1.940,16	482.474	Confermata	1.940,16	482.474
Ascoli Piceno	1.228,23	213.909	Ascoli Piceno - Fermo - Macerata	4.861,49	718.144
Fermo	859,51	178.345	Ascoli Piceno - Fermo - Macerata	4.861,49	718.144
Macerata	2.773,75	325.890	Ascoli Piceno - Fermo - Macerata	4.861,49	718.144
Pesaro - Urbino	2.564,21	367.752	Confermata	2.564,21	367.752

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) delle Marche, con delibera³⁸ del 1 ottobre 2012, ha approvato una proposta di ripartizione del territorio in quattro circoscrizioni provinciali corrispondenti ad ambiti di area vasta. Il testo della proposta corrisponde sostanzialmente a quello approvato dal Consiglio regionale, secondo quanto segue.

Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 22 ottobre 2012 la deliberazione n. 55³⁹ recante una proposta di riordino delle province della regione Marche di contenuto corrispondente alla proposta del CAL. Nella deliberazione, in particolare, si chiede che (1) il territorio della regione Marche, sulla base dei dati relativi alla dimensione territoriale ed a quella demografica esistenti al 20 luglio 2012, sia ripartito in quattro circoscrizioni provinciali corrispondenti ad ambiti di area vasta che assicurino una distribuzione omogenea, equilibrata ed efficiente delle funzioni, dei servizi e delle reti infrastrutturali di competenza provinciale, così escludendosi ulteriori e diverse modalità di riarticolazione territoriale ed in particolare quella collegata a due sole circoscrizioni provinciali, e (2) che la delimitazione delle singole circoscrizioni provinciali sia attuata secondo il principio della continuità territoriale e nel rispetto delle procedure e delle competenze stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

³⁸ Si veda:

http://www.federalismi.it/ApiMostraDoc.cfm?sezione=Italia&area=Stato&content=Delibera%20CAL%20Marche%20su%20riordino%20province&content_author=&content_source=CAL%20Marche&Artid=20950.

³⁹ Si veda: <http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/sedute/approvati9.php?nseduta=94&dataseduta=22/10/2012>.

Lazio

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
LAZIO					
Roma	5.380,95	4.233.654	Città metropolitana (di Roma capitale)	5.380,95	4.233.654
Frosinone	3.243,89	497.925	Frosinone - Latina	5.494,33	1.057.604
Latina	2.250,44	559.679	Frosinone - Latina	5.494,33	1.057.604
Rieti	2.749,16	160.587	Rieti - Viterbo	6.360,69	482.709
Viterbo	3.611,53	322.122	Rieti - Viterbo	6.360,69	482.709

Il Lazio non risulta aver avanzato alcuna proposta di riordino delle province ai sensi dell'art. 17 del d.l. 95/2012

CAL (Consiglio delle autonomie locali), con delibera⁴⁰ n. 6 del 2 ottobre 2012, ha stabilito di condividere la decisione della Giunta regionale del Lazio di ricorrere dinanzi alla Corte costituzionale avverso le disposizioni in materia.

Il Consiglio regionale del Lazio non risulta aver definito progetti di riordino delle province laziali⁴¹.

⁴⁰ http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl_cons_autonomielocali/cal_atti/delib_6_2012_province.pdf;

v. anche http://cal.regione.lazio.it/cal/news_dettaglio/Riordino_Province_Cal_Lazio_condivide_ricorso_della_Regione/0/0/743/.

⁴¹ I resoconti delle sedute del Consiglio successive al 21 settembre non risultano ancora pubblicati sul sito.

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
ABRUZZO					
Chieti	2.588,35	397.415	Chieti - Pescara	3.777,64	721.822
L'Aquila	5.034,46	310.254	L'Aquila - Teramo	6.985,07	623.215
Pescara	1.189,29	324.407	Chieti - Pescara	3.777,64	721.822
Teramo	1.950,61	312.961	L'Aquila - Teramo	6.985,07	623.215

Il CAL (Consiglio delle autonomie locali) dell'Abruzzo, con delibera del 26 settembre 2012, ha approvato⁴² la seguente proposta di articolazione nel riordino delle province:

- Provincia di Pescara-Chieti;
- Provincia di L'Aquila-Teramo;

Il Consiglio regionale, con deliberazione approvata nella seduta di martedì 23 ottobre 2012⁴³, ha stabilito di non sottoporre al Governo proposte di riforma dell'assetto delle province abruzzesi ritenendo - tra l'altro "la completa soppressione delle stesse Province la soluzione più idonea al perseguimento delle finalità di riduzione dei costi della politica e rispondente alle aspettative di riorganizzazione e semplificazione del sistema Paese".

⁴² Come richiamato nelle premesse della delibera del Consiglio regionale approvata il 23 ottobre 2012, *cfr.* nota 2.

⁴³ Vedi: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/IX_Legislatura/verbali/2012/verb%20130_04.asp.

Molise

Regioni	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
MOLISE					
Campobasso	2.908,80	230.808	Campobasso - Isernia	4.437,68	319.369
Isernia	1.528,88	88.561	Campobasso - Isernia	4.437,68	319.369

In Molise è operativa la CAL (Conferenza delle Autonomie Locali) che, nella seduta del 2 ottobre 2012⁴⁴, ha richiesto la conferma delle due province di Campobasso e di Isernia, in deroga ai parametri di legge.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 22 ottobre 2012⁴⁵, ha adottato una mozione con la quale condivide il documento della Conferenza.

⁴⁴ Le informazioni relative sono state desunte dalla stampa locale: tra le molte: <http://www.altromolise.it/notizia.php?argomento=isernia&articolo=52083>; <http://www.caffemolise.it/index.php/2012/10/02/riordino-delle-province-il-cal-molise-chiede-uno-sconto/>.

⁴⁵ <http://consiglio.regione.molise.it/?q=node/505>.

Campania

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
CAMPANIA					
Avellino	2.791,64	438.709	Avellino - Benevento	4.862,27	725.704
Benevento	2.070,63	286.995	Avellino - Benevento	4.862,27	725.704
Caserta	2.639,38	920.124	Confermata	2.639,38	920.124
Napoli	1.171,13	3.079.136	Città metropolitana	1.171,13	3.079.136
Salerno	4.917,46	1.110.392	Confermata	4.917,46	1.110.392

La Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali della Campania non risulta aver approvato, nella riunione conclusiva del 2 ottobre 2012, un piano di riordino complessivo delle province.

Su tali questioni la Giunta ha riferito al Consiglio regionale nella seduta del 19 ottobre 2012⁴⁶.

⁴⁶ Vedi: http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=resoconti_ix&file=ResocontoIX_4442.doc.

Nella stessa data del 19 ottobre la Giunta ha poi deliberato la richiesta al Governo di sospendere l'esecuzione dell'art. 17 del decreto-legge sul riordino delle Province, in attesa della decisione della Corte costituzionale sui ricorsi presentati dalla Regione Campania e da altre regioni in ordine alla legittimità costituzionale dello stesso. A tale proposito vedi comunicato stampa della Giunta reperibile al link: http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/GNTA_DettaglioNewsGiunta.psml;jsessionid=C1C5972291B1175C58F96A99305338B7.tomcat1?itemId=335&ibName=NewsGiunta&theVectStrng=-1.

Puglia

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
PUGLIA (*)					
Bari	3.825,41	1.259.601	Città metropolitana	3.825,41	1.259.601
Barletta-Andria-Trani	1.538,68	393.382	Barletta-Andria-Trani - Foggia	8.504,85	1.032.522
Brindisi	1.839,53	402.811	Brindisi - Taranto	4.268,24	981.751
Foggia	6.966,17	639.140	Barletta-Andria-Trani - Foggia	8.504,85	1.032.522
Lecce	2.759,40	815.252	Confermata	2.759,40	815.252
Taranto	2.428,71	578.940	Brindisi - Taranto	4.268,24	981.751

(*) Le Province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce sono interessate ai passaggi di taluni comuni ex art. 2, comma 2 e relativa tabella allegata.

In Puglia il CAL non è stato istituito. La Regione Puglia ha scelto di confrontarsi con le realtà locali attraverso la Cabina di Regia⁴⁷.

Il Consiglio regionale della Puglia, con delibera n. 112⁴⁸ approvata nella riunione del 22 ottobre 2012⁴⁹, preso atto delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali e comunali pervenute, ha deliberato di "chiedere al Governo nazionale di attenersi alle volontà espresse dagli enti locali come rappresentate negli atti deliberativi stessi".

Sull'ampio e articolato contenuto delle posizioni degli enti locali si rinvia al documento esaminato dal Consiglio regionale⁵⁰.

⁴⁷ Istituita con legge regionale n. 36 del 2008.

⁴⁸ In: <http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/Atti.Delibere?OpenForm>

⁴⁹ <http://intranet.consiglio.puglia.it/applicazioni/cedat85/streaming/sedute/steno/seduta69del22102012.pdf>

⁵⁰ http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/0/38f01cd7db01a411c1257a94002c993c?OpenDocument&ExpandSection=15,17#_Section15

Puglia

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
BASILICATA					
Matera	3.446,12	203.827	Matera - Potenza	9.994,61	586.513
Potenza	6.548,49	382.686	Matera - Potenza	9.994,61	586.513

La Conferenza permanente delle autonomie locali della Basilicata, con una delibera⁵¹ approvata il 3 ottobre 2012, si è espressa a favore del mantenimento delle due province attualmente esistenti.

Il Consiglio regionale⁵², nella seduta del 16 ottobre 2012⁵³, ha approvato un documento che - tra l'altro - propone, come deliberato dalla Conferenza permanente delle Autonomie Locali, il mantenimento delle due province nel territorio della regione Basilicata.

⁵¹ http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/files/docs/DOCUMENT_FILE_598476.pdf.

⁵² <http://www.consiglio.basilicata.it/consigliosite/consiglio/detail.jsp?otype=1120&id=326555&value=informa>.

⁵³ Si veda il punto 3 del resoconto della seduta del Consiglio regionale n. 69 del 16 ottobre 2012 all'indirizzo web <http://www.consiglio.basilicata.it/consigliosite/Consiglio/detail.jsp?sec=100052&otype=1115&id=326389>.

Calabria

Regione	Kmq	Abitanti	Nuova Provincia	Kmq (≥2.500)	Pop. residente (≥350.000)
CALABRIA					
Catanzaro	2.391,35	368.382	Crotone - Catanzaro - Vibo Valentia	5.247,40	708.845
Cosenza	6.649,96	734.936	Confermata	6.649,96	734.936
Crotone	1.716,58	174.471	Crotone - Catanzaro - Vibo Valentia	5.247,40	708.845
Reggio Calabria	3.183,19	566.731	Città metropolitana	3.183,19	566.731
Vibo Valentia	1.139,47	165.992	Crotone - Catanzaro - Vibo Valentia	5.247,40	708.845

Il Consiglio delle autonomie locali della Calabria ha approvato il 1° ottobre 2012 un documento per il quale - tra l'altro - non ritiene "possibile ipotizzare un piano di riordino del territorio provinciale"⁵⁴.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 24 ottobre 2012⁵⁵, ha approvato un ordine del giorno con il quale - tra l'altro - indica quale priorità assoluta al Governo nazionale l'attuale assetto organizzativo regionale, con il mantenimento delle quattro province e della città metropolitana di Reggio Calabria.

⁵⁴ Il testo della deliberazione del CAL è reperibile al sito: <http://www.provincia.crotone.it/informazione/news.php?Cod=3410>. V. anche: http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/contenuti/presidenza/dett_comunicato.asp?codice=731&IDP=83&prov=hp&provenienza=Portavoce.

⁵⁵ Per il resoconto della seduta si veda: http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/contenuti/resoconti/corn_resoconti_viii.asp?Pagina=Integrale&Fileint=IND9_50_24102012.htm&File=IX_9_50_24102012.htm&Numero=50&Esiste=0.

ARTICOLO 5 - TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE

Testo a fronte delle novelle recate all'art. 18 del d.l. n. 95/2012

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.	1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. <i>(territorio della città metropolitana; patto di stabilità)</i>	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di	2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, é indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum é senza quorum di validità se il parere della regione é favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità é del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum é favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.	cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, é indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum é senza quorum di validità se il parere della regione é favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità é del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum é favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, la regione provvede con legge alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai	3. <i>Identico.</i>

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.	
3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto é istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo é adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.	3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto é istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il 30 settembre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo é adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano é di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.	<i>3-ter. Abrogato.</i>
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.	3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o comunque il 1° ottobre 2013.

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3- <i>bis</i> e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:	4. <i>Identica:</i>
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;	a) <i>identica;</i>
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;	b) <i>identica;</i>
c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2- <i>bis</i> , sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	c) solo nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2- <i>bis</i> e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale , sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano é composto da: a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.	5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione é effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera <i>b</i>), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera <i>c</i>), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera <i>b</i>), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.	6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: <i>a</i>) nei casi di cui al comma 4, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale; <i>b</i>) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera <i>c</i>), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n.122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
	<i>6-bis.</i> L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera <i>a</i>), o, nel caso di cui al comma 4, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:	7. <i>identica</i> ;
<i>a</i>) le funzioni fondamentali delle province;	<i>a</i>) <i>identica</i> ;

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
<i>b) le seguenti funzioni fondamentali:</i> 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilità e viabilità; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.	<i>b) identica;</i>
	<i>b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.</i>
<i>7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.</i>	<i>7-bis. Identico.</i>
<i>8. (patrimonio e risorse della città metropolitana)</i>	<i>8. Identico.</i>
<i>9. (contenuto dello Statuto definitivo della città metropolitana, da adottare dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto)</i>	<i>9. Identico.</i>
	<i>9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione</i>

Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo previgente</i>	Art. 18 d.l. n. 95 /2012 - <i>Testo modificato</i>
	degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
<i>10. (gratuità delle cariche metropolitane)</i>	<i>10. Identico.</i>
<i>11. (applicabilità del TUEL; Autonomie speciali)</i>	<i>11. Identico.</i>
<i>11-bis. (attribuzione di ulteriori funzioni alle città metropolitane)</i>	<i>11-bis. Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

394	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3519 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
395	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3534 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Testo trasmesso dalla Camera)
396	Schede di lettura	A.S. n. 3520 Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale
397/1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. I - Le novelle
397/2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3533 "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" Vol. II - Schede di lettura
398	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 71-355-399-1119-1283-B "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"
399	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 3508, 1355 e 1515 Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori Note di lettura ed elementi di diritto comparato
400	Schede di lettura	Disegni di legge A.S. n. 3256 e connessi Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia e A.S. n. 3366-A Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
401	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3549 Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici
402	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3556 Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale
403	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3542 Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it